Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 giugno 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2901)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 *luglio* 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 *febbraio* 1952
registro Presidenza n. 59, *foglio n.* 77

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ROSSINI Ezio di Francesco e di Bossetti Lucia, da Roma, classe 1908, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, decisamente intrapresa nella città di Roma sino dal settembre 1943, si distingueva per fattiva dedizione e per belle capacità di organizzatore e di animatore. Particolarmente segnalato il coraggioso e deciso contegno da lui tenuto durante un colpo di mano al ponte Tiburtino e durante l'attacco ad una colonna motorizzata tedesca nel piazzale delle Provincie. — Roma, settembre 1943 giugno 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

RIZZI Mario fu Giuseppe e di Gaggia Caterina, da Pavia, classe 1889, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, decisamente intrapresa sino dai primi giorni, si distingueva per capacità di organizzatore e di animatore rendendo apprezzati servizi nel campo informativo ed in quello del controspionaggio. Scoperto e ricercato proseguiva arditamente nell'opera intrapresa in circostanze difficili e pericolose di ambiente e di lavoro. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

(2527)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1952, n. **619.**

Risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella *E* allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvede:

a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

c) con la costruzione di borgate rurali, nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme stanziate con la legge medesima, compilerà d'intesa con il Prefetto di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale, col sindaco di quel Comune, con il presidente del Consiglio provinciale e col presidente della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.

Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenuto conto del grado di urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici.

Art. 2.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Ministro per il tesoro, approvano, d'intesa, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del precedente art. 1.

Del programma approvato sarà data comunicazione, tramite la Prefettura, al sindaco di Matera ed alla commissione istituita ai sensi dell'art. 10 perchè, sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda

nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni di inabitabilità ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge.

Art. 3.

Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera *a*) dell'art. 1, è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale dell'intero Comune.

Detto piano di trasferimento, che avrà valore di piano particolareggiato, è costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in iscala non minore di 1:2000, da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 4.

L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè degli alloggi nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Sono a totale carico dello Stato:

a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi », a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 7 della presente legge;

c) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali.

Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il Comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'art. 15 della legge medesima.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, nei limiti di spesa previsti al successivo art. 15, da assegnare a norma dell'art. 7 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi ».

Art. 7.

In conformità di quanto previsto nel programma di cui all'art. 1, il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Ogni capofamiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge sempreché risulti che egli, alla data del 1° gennaio 1951, occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile, e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare.

Le domande per l'assegnazione degli alloggi dovranno essere presentate entro due mesi dalla notifica dell'ordinanza di sgombero all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera che le registrerà in apposito protocollo.

Art. 8.

Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del Comune.

Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è ricuperata in dieci anni senza interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 9.

Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente art. 15, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.

Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.

Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.

Art. 10.

Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonchè del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'art. 7, ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

Art. 11.

Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.

Art. 12.

I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 6 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

Art. 13.

Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

Art. 14.

Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.

Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

Art. 15.

Per le espropriazioni indicate all'art. 4, per le opere previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5 ed all'art. 9, nonchè per le anticipazioni contemplate dall'art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 50.000.000 nell'esercizio 1951-52, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1952-53, per lire 250.000.000 nell'esercizio 1953-54 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1954-55.

Per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 6 è autorizzata la spesa di lire 4.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 100.000.000 nell'esercizio 1951-52, di lire 600.000.000 nell'esercizio 1952-53, di lire 1.200.000.000 nel 1953-54, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1954-55, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1955-56 e di lire 600.000.000 nell'esercizio 1956-57.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo si provvede nell'esercizio 1951-52 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e nell'esercizio 1952-53 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Alla spesa da porre a carico dello Stato per le opere di interesse generale da eseguire nelle borgate rurali si provvede con i fondi stanziati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Pella — Scelba — Zoli — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 17 maggio 1952, n. 620.
Provvedimenti per il completamento dell'Ospedale policlinico di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.200.000.000 occorrenti per il completamento dell'Ospedale policlinico di Bari, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale policlinico di Bari, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

Art. 2.

Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.

Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o più ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Ai fini del precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 200 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 200 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56;
lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57;
lire 100 milioni nell'esercizio 1957-58.

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire 300 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 300 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonchè Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.

Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 17 maggio 1952, n. 621.

Ratifica del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente *norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — SCELBA — ZOLI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 17 maggio 1952, n. 622.

Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è così modificato:

Non può essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 623.

Autorizzazione della spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

1) a provvedere alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione di opere portuali danneggiate dalle mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 nonchè dei lavori di difesa di abitati a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, entro il limite di spesa di L. 1.700.000.000;

2) a provvedere, entro il limite di spesa di L. 3.300.000.000, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie Regioni d'Italia:

a) al ripristino delle opere idrauliche di 2ª categoria ed al ripristino delle opere idrauliche di 3ª categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; nonchè alla concessione di contributi, nella misura del 70 per cento della spesa, a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria già consegnate ai Consorzi stessi;

b) alla concessione di contributi a titolo di solidarietà nazionale nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

c) alla concessione di contributi nella misura della metà della spesa, per lavori di riparazione e di ricostruzione di acquedotti o di fognature di pertinenza di amministrazioni comunali;

d) alla concessione di contributi nella misura del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali delle Provincie e dei Comuni, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

e) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso.

Detti contributi saranno commisurati:

1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a L. 1600, riferito al catasto del 1943;

2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a L. 100.000;

3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a L. 150.000.

Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle L. 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente n. 3).

Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di L. 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n. 1) e di L. 200.000 a vano per gli altri; nè, complessivamente, potrà superare la somma di L. 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga.

La spesa di L. 5.000.000.000 di cui ai precedenti nn. 1) e 2) sarà ripartita fra le varie categorie di opere ivi previste con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 5.000.000.000 di cui al precedente art. 1 sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in ragione di:

Esercizio	1950-51	L. 1.000.000.000
»	1951-52	» 500.000.000
»	1952-53	» 2.000.000.000
»	1953-54 . . .	» 1.500.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di cui al n. 1) del precedente art. 1 è demandata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'esecuzione dei lavori e la concessione dei contributi previsti all'art. 1, n. 2), sono attribuite, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche ai lavori di cui al precedente art. 1, n. 1) e n. 2), lettera *a*), primo comma.

Art 4.

I contributi di cui al precedente art. 1, n. 2, lettera *d*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I contributi di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate su invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i

lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria già consegnate ai Consorzi stessi, nonchè le domande di contributo di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'immobile da riparare.

I contributi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di contributo per la riparazione di fabbricati urbani di cui al precedente art. 1, lettera *e*), devono essere corredate dal computo metrico estimativo dei lavori che i proprietari intendono eseguire, nonchè dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti ad un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di contributo per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il contributo è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di contributo e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il contributo.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati ed ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di contributo non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 11.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53, si provvede: per la quota di lire un miliardo, afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; per le quote di lire 500 milioni e di lire 2 miliardi, afferenti rispettivamente all'esercizio 1951-52 ed a quello 1952-53, con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1952-53.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

L'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 290, è modificato come segue:

« L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 marzo 1951, n. 290, riferentisi ai contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge medesima, si intendono estese ai contributi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo.

Le disposizioni degli articoli 4 e 7 della detta legge, riferentisi ai contributi di cui alla lettera *c*) del menzionato art. 2, debbono, invece, intendersi riferite ai contributi di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo.

Art. 16.

Nei casi già regolati dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, e contemporaneamente regolati dalla presente legge, si applicano al caso concreto le disposizioni più favorevoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — VANONI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 624.

Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 lettere *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 6, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 50 miliardi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella predetta legge.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 20 miliardi nell'esercizio 1951-52 e per lire 30 miliardi nell'esercizio 1952-53.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 2 si fa fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni con propri decreti, con i quali saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la legge 10 gennaio 1952, n. 9.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 625.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano, previsto dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, è aumentato per la IX Esposizione triennale da lire 21.000.000 a lire 150.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 129.000.000 derivante dal precedente articolo graverà sullo stato di previsione

del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 59.000.000 nell'esercizio 1950-51 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1951-52.

Alla copertura dell'onere di lire 59.000.000 relativo all'esercizio 1950-51 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni al bilancio del predetto esercizio 1950-51 (terzo provvedimento).

L'onere di lire 70.000.000 relativo all'esercizio 1951-52 sarà fronteggiato mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 626.

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI —
PELLA — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 maggio 1952, n. 627.

Sistemazione delle cliniche della Università degli studi di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del Consorzio edilizio per la sistemazione della Università di Padova, costituito in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, e con lo scopo di addivenire alla organica sistemazione delle cliniche universitarie, è disposto un nuovo finanziamento di lire 1.600.000.000 a carico dello Stato.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire	100	milioni	nell'esercizio	1951-52
»	200	»	»	1952-53
»	200	»	»	1953-54
»	200	»	»	1954-55
»	200	»	»	1955-56
»	200	»	»	1956-57
»	250	»	»	1957-58
»	250	»	»	1958-59

Art. 3.

Per la esecuzione dei lavori, e per tutti i fatti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra, continuano ad essere valide le norme tutte già regolanti l'attività del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Padova sopracitato.

Art. 4.

Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio suddetto.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 maggio 1952, n. 628.

Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonchè le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;

b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;

c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera *b*), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono da considerarsi urbani i servizi automobilistici che si svolgono per intero nell'àmbito del centro abitato o colleghino con lo stesso o tra di loro frazioni con continuità di abitato od allaccino i centri urbani con i sobborghi, con i propri scali ferroviari e portuali, con i propri aeroporti, ovvero colleghino tra di loro centri urbani costituenti un unico complesso economico-sociale.

Art. 3.

Il personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e quello dei servizi pubblici di trasporto di cui al precedente art. 1, è classificato nella categoria del personale avventizio previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, se dipendente da azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Alla categoria del personale avventizio, di cui al precedente comma, appartiene anche il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio.

Restano comunque in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269, relative alla iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, con decorrenza 1° gennaio 1945, del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dipendente da azienda per la quale sia sufficiente un numero di agenti non superiore a quello indicato nel comma precedente, salve sempre le condizioni di migliore favore eventualmente esistenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — RUBINACCI — PELLA — ZOLI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1952.

Nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, sul riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' nominato presidente dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali il signor Folchi prof. avv. Alberto Enrico.

Sono nominati componenti effettivi del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto i signori:

a) Fortini del Giglio dott. Franco, vice prefetto direttore capo divisione in servizio presso il Ministero dell'interno;

Vitiello dott. Vittorio, ispettore superiore in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Balsamo dott. Ferdinando, capo sezione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) Coffari dott. Vincenzo, medico provinciale in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) Benigni rag. Carlo, Camponovo dott. Ercole, Giannuzzi Savelli dott. Luigi, Ingrao dott. Renato, Montanari Carlo, Papa Vincenzo, Parini Luigi e Picone Francesco, in rappresentanza della categoria degli iscritti;

d) Andreoli avv. prof. Giorgio, Gilardoni avv. Pietro e Boverio avv. prof. Ernesto, in rappresentanza degli Enti locali.

Sono nominati componenti supplenti i signori:

Lucente dott. Mario e Maltoni avv. Oreste, in rappresentanza della categoria degli iscritti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1952

EINAUDI

SCELBA — PELLA — RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1952
Registro Interno n. 14, *foglio n.* 302. — VILLA

(2863)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1952.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Visto il proprio precedente decreto in data 27 settembre 1950, con il quale è stato provveduto alla nomina dei vice presidenti e dei componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa;

Viste le dimissioni dalla carica presentate dal componente ing. Sante Serafini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Virgilio Testa è nominato componente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), in sostituzione dell'ing. Sante Serafini, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1952

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1952
Registro Presidenza n. 63, foglio n. 193. — FERRARI

(2829)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1952.

Immatricolazione del personale infermieristico di bordo dei due sessi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto *l'art. 119 del Codice della navigazione,* approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1950, riguardante la sospensione temporanea della immatricolazione della gente di mare;

Considerata l'opportunità di riaprire l'immatricolazione per il personale infermieristico di bordo dei due sessi, in relazione alla deficiente disponibilità del suddetto personale, causata anche dall'entrata in servizio di nuove navi destinate al trasporto di passeggeri e di emigranti;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentita l'inscrizione nella gente di mare di 1ª categoria del personale infermieristico di bordo dei due sessi fino al limite massimo di età di quaranta anni che sia munito di regolare diploma oltre gli altri requisiti, prescritti per l'immatricolazione, dalle vigenti norme di legge.

Roma, addì 28 maggio 1952

Il Ministro: CAPPA

(2749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1952, Fadda Pietro, notaio residente nel comune di Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Sassari.

(2831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	633 —
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,91	635,37
» Milano	624,92	637 —
» Napoli	624,80	631,50
» Palermo	624,92	636 —
» Roma	624,90	637,25
» Torino	624,94	636,50
» Trieste	624,94	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 17 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,275
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	66,30
Id. 5 % 1935	96,925
Redimibile 3,50 % 1934	74,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,25
Id. 5 % 1936	93,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,925

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	637,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	524330	511 —	Pezzatti Maddalena di *Eusebio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bollengo (Aosta), con usufrutto a Pezzatti *Eusebio* fu Giuseppe, dom. in Bollengo.	Pezzatti Maddalena di *Luigi Eusebio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bollengo (Aosta), con usufrutto a Pezzatti *Luigi Eusebio* fu Giuseppe, dom. in Bollengo.
Cons. 3,50 % (1906)	840652	493,50	Mozzi *Ida* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Locci Ada vedova Mozzi, con usufrutto a Locci Ada di Antonio vedova di Mozzi Cesare.	Mozzi *Iva* fu Cesare, minore, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Rend. 5% (1935)	167188	550 —	Purpura Giovanni, *Rosa* e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Amato Giuseppe fu Mariano, dom. a Palermo, con usufrutto ad Ajello Rosalia fu Salvatore ved. Purpura.	Purpura Giovanni, *Rosalia* e Giuseppe fu Giovanni, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
B. T. N. 5% (1950) Serie 17ª	288	7.000 —	Livio Carlo Alberto fu Giuseppe, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Erminia* e *Ada* fu Paolo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Emilia Erminia* e *Adda* fu Paolo.
B. T. N. 5% (1950) Serie 22ª	368	7.000 —	Livio Maria Celia Anna fu Giuseppe, nubile, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 22ª	370	6.000 —	Livio Maria Antonietta fu Giuseppe, moglie di Passalacqua Aldo, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 33ª	361	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 22ª	369	7.000 —	Livio Ada Erminia fu Giuseppe, moglie di Fogliani Vincenzo, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 17ª	287	3.000 —	Livio Mario Paolo fu Giuseppe, dom. in Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 33ª	362	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	844716	560 —	Emina *Luigia* fu Giuseppe, maritata Rosa, dom. a Milano.	Emina *Edvige Luigia* fu Giuseppe, maritata Rosa, dom. a Milano.
Id.	845534	1.190 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628413	350 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie O	315	Cap. nom. 3.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5% (1949) Serie F	539	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1950) Serie 3ª	591	Cap. nom. 30.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Pina* di Angelo ved. Bruzzone, dom. in Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 31	23	12.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Giuseppina Mafalda* di Angelo ved. Bruzzone, dom. a Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo ved. Bruzzone, dom. a Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 25	68	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 4 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Pani Vincenza fu Simone — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 24 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Amicarelli Adolfo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 17 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Pespani Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 5005.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1463 — Data: 11 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Montiglio Matteo fu Lamberto — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 444 — Data: 7 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Martino Giuseppe di Demetrio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 547 — Data: 12 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Lombardi Giuliano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 5 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vaccarisi Sebastiano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 28 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Mosciotti Ermelinda fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 28 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Mosciotti Ermelinda fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 336.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2815)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

Numero: 234055 — Serie: *D* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Del Giudice Riccardo di Luigi, dom. in Roma, via Bertoloni n. 44 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero: 257100 — Serie: *B* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Del Giudice Riccardo di Luigi, dom. in Roma, via Bertoloni n. 44 — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2814)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Graduatoria del concorso per titoli e per esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e modificazioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, recante norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 29 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive variazioni ed estensioni;

Visto il regolamento del personale approvato con il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante l'istituzione del Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, che modifica alcune norme del regolamento del personale;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1951 (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 36) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 6 settembre 1951 con il quale, a termine del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1952 (registro n. 57 Presidenza, foglio n. 315) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1952, con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951 (registro n. 55 Presidenza, foglio n. 95) con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo;

Visti gli atti della predetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli e per esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, indetto con il decreto Presidenziale 7 luglio 1951, di cui alle premesse:

Scaparro Francesca, media delle prove scritte punti 8; prova pratica punti 9; prova orale punti 8,50; coefficiente di valutazione dei titoli punti 5,15; valutazione complessiva punti 30,65.

Art. 2.

La signorina Francesca Scaparro è dichiarata vincitrice del concorso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1952
Registro n. 63 *Presidenza, foglio n.* 178

(2855)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina di volontari nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale 15 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1951, n. 107;

Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare, nell'ordine, a decorrere dalla data del 16 febbraio 1952:

Rota Renzo, Ferraris Luigi Vittorio, Zaccarini Alessandro, Porcari Saverio Salvatore, Folchi Guglielmo, Castaldo Massimo, Lucioli Ottieri Franco e Falaschi Renzo.

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 16.775, pari a 1/12 dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1952

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1952
Registro n. 31, *foglio n.* 397. — BARNABA

(2752)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico per i servizi di meteorologia ed ecologia agraria, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 378, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico per i servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico per i servizi di

meteorologia ed ecologia agraria, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita
Azzi prof. Girolamo, professore nell'Università di Perugia;
Fantappiè prof. Luigi, professore nell'Università di Roma;
Morettini prof. Alessandro, professore nell'Università di Firenze;
Festa Campanile dott. Raffaele, ispettore generale nel Ministero;
Roncali dott. Giorgio, direttore ff. dell'Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria,
Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Giuseppe San Martini vice segretario nel Ministero.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 386. — BERITELLI

(2818)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 108, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a sei posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1, n. 3, del regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a sei posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo *A*), indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita
Dalmasso prof. Giovanni, professore nell'Università di Torino;
Cosmo prof. Italo, direttore della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano;
Pocchiari dott. Feliciantonio, ispettore generale nel Ministero.
Funzionerà da segretario l'enot. Luigi Sabatini, esperto capo nel ruolo tecnico dell'agricoltura.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 384. — BERITELLI

(2819)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico-scientifico dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 380, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico-scientifico dell'ex Commissariato generale per la pesca;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico-scientifico dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:
Presidente:
Meregazzi dott. Renzo, consigliere di Stato.
Membri:
Cobianchi dott. Edmondo, direttore generale nel Ministero;
Giacomello prof. Giordano, professore nell'Università di Roma;
Zavattari prof. Edoardo, professore nell'Università di Roma;
Maldura prof. Carlo, esperto superiore nel ruolo tecnico-scientifico della pesca.
Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Domenico Martucci, ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 387. — BERITELLI

(2820)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantaquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 371, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessantaquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantaquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:
Presidente:
Bignardi dott. Domenico, direttore generale nel Ministero.
Membri:
Gasparini prof. Marino, professore nell'Università di Firenze
Pellegrini dott. Carlo, ispettore generale nel Ministero.
Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Mario Bonelli, 1° segretario nel Ministero.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 390. — BERITELLI

(2821)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a otto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 373, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a otto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita

Presidente

De Marzi prof. Guido, direttore generale nel Ministero.

Membri:

Pirovano prof. Alberto, professore nell'Università di Roma;

Scandura dott. Antonino, capo divisione nel Ministero.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Aldo Nuzzo 1° segretario nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 382. — BERITELLI

(2822)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a un posto di disegnatore cartografo in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 379, con il quale è stato bandito un concorso per esami a un posto di disegnatore cartografo in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei servizi speciali dell'ex Commissariato generale per la pesca;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a un posto di disegnatore cartografo in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei servizi speciali dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, direttore generale nel Ministero.

Membri:

Aquilina prof. Carmelo, professore nell'Università di Roma;

De Angelis ing. Ruggero, ispettore superiore nel Ministero.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Corrado Saladini, 1° segretario nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 388. — BERITELLI

(2823)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 377, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale per la pesca;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Maldura prof. Carlo, esperto superiore nel ruolo tecnico-scientifico della pesca.

Membri

Rizzo prof. Lina, professoressa nel Liceo « Mamiani » di Roma;

Onofri dott. Renato, capo sezione nel Ministero.

Funzionerà da segretario della Commissione l'enotecnico Giuseppe La Stella, esperto di 2ª classe nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 389. — BERITELLI

(2824)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.